

COMMISSIONE ELETTORALE D'APPELLO PER LE ELEZIONI DEL COMITATO DEI
DELEGATI DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
PER IL QUADRIENNIO 2019-2022 – COLLEGIO DI BOLOGNA

Oggi **giovedì 7 giugno 2018** alle ore 15.00 presso il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bologna, si è riunita la Commissione Elettorale in intestazione.

Sono presenti:



1. Avv. Anna Maria Domanico – Ordine di Ferrara - Presidente
2. Avv. Tiziana Zambelli – Ordine di Bologna
3. Avv. Simona Brianti – Ordine di Parma
4. Avv. Giovanni Giuffrida – Ordine di Piacenza

In via preliminare la Commissione prende atto che l'Avv. Luca Arginelli dell'Ordine di Forlì
– Cesena, componente della Commissione elettorale, non risulta presente, pur ritualmente
convocato; prende atto altresì che, con nota del 5 giugno 2018 del Presidente
dell'URCOFER avv. Giovanna Ollà veniva indicata quale sostituto del componente Avv.
Alberto Montanarini, incompatibile, come verificato nella seduta del 4 giugno 2018, l'Avv.
Simona Brianti e che, con comunicazione del 4 giugno 2018 del medesimo Presidente
dell'URCOFER avv. Giovanna Ollà, veniva nominato l'Avv. Giovanni Giuffrida quale
componente della Commissione in sostituzione del dimissionario Avv. Mauro Gualtieri,
anch'esso incompatibile.

Gli avvocati Giovanni Giuffrida e Simona Brianti, presenti, confermano la loro disponibilità
a svolgere le funzioni di componenti in seno alla commissione.

La Commissione designa l'Avv. Tiziana Zambelli a svolgere le funzioni di segretario e a
redigere il presente verbale.

Il Presidente prende la parola e rileva preliminarmente che la commissione è regolarmente
costituita. Illustra inoltre brevemente il contenuto del reclamo, messo a disposizione di tutti
i componenti della commissione e presentato a mezzo pec in data 28 maggio 2018, ore
18.52, dagli avvocati Cecilia Barilli, Paolo Zucchi, Ivan Bagli, Andrea De Rienzo, contro il
provvedimento reso in data 16 maggio 2018 dalla Commissione elettorale Distrettuale che



ha deliberato l'ammissione della lista n. 3 (candidata Avv. Clelia Santoro), per violazione dell'art. 9 del regolamento per l'elezione del Comitato dei delegati, essendo stata attribuita validità all'autenticazione di alcune firme allegate.

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, la Commissione constatata, innanzitutto, la tempestività del reclamo nel termine di dieci giorni dal provvedimento contestato del 16 maggio 2018.

Constatata altresì l'ammissibilità del reclamo, dato atto che è stata depositata la prova dell'avvenuta comunicazione a mezzo pec del reclamo stesso ai presentatori delle altre liste (controinteressate), ovvero al presentatore della lista n. 3 Avv. Clelia Santoro, viene dato corso alla discussione.

In data 31 maggio 2018 venivano depositate, a mezzo pec all'indirizzo consiglio@ordineavvocatibopec.it, memorie difensive da parte dell'avv. Clelia Santoro, anch'esse tempestive e ricevibili.

I reclamanti lamentano l'irregolarità e/o nullità di 22 delle 216 firme dei sottoscrittori della lista n. 3.

In particolare:

- 18 delle firme sarebbero "non corredate della copia di un valido documento di identità ma soltanto di un atto di autentica del tutto privo dei minimi requisiti di validità" e le relative "autentiche apposte su fogli separati da quelli su cui è apposta la firma oggetto di autentica" (primo motivo); e con autenticazioni del tutto generiche ... prive di ogni riferimento al nome e al cognome del sottoscrittore" (secondo motivo), autentiche che non sarebbero "state precedute dall'accertamento dell'identità del dichiarante con tanto di indicazione delle modalità dell'identificazione" (terzo motivo). Inoltre, una sottoscrizione sarebbe "corredata da un documento illeggibile" e tre sottoscrizioni sarebbero "corredate da un documento di identità non valido in quanto trattasi di tesserino sanitario" (quarto motivo).

La Commissione acquisisce preliminarmente gli atti della Commissione elettorale Distrettuale che si sono conclusi con l'ammissione delle quattro liste presentate e quindi anche della lista n. 3, che risulta composta di 217 firme (e non 216, stante la doppia numerazione del "191").

Affrontando le doglianze dei reclamanti, si osserva quanto segue.

La competizione elettorale di cui trattasi non è di carattere squisitamente politico, sicché alle "liste per le candidature" non si applica la normativa di carattere generale all'uopo prescritta dal legislatore e neppure il T.U. delle "disposizioni legislative e regolamentari in



materia di documentazione amministrativa" di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 (fatto salvo quanto si dirà in seguito relativamente all'espresso rinvio di cui all'art. 9 del Regolamento). La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, che ha adottato un proprio Statuto con delibera del Comitato dei Delegati del 18 dicembre 2015, approvato con D.M. dell'1 giugno 2016, è una "Fondazione con personalità giuridica di diritto privato" (art. 1 dello Statuto). Detto Statuto, all'art. 4 precisa che è "Ente necessario di diritto pubblico", ne detta la struttura organizzativa individuandone gli organi e le loro funzioni, tra cui il Comitato dei Delegati (art. 11), formato dal numero invariabile di 80 componenti, eletti secondo quanto previsto dall'apposito regolamento (art. 12) adottato, appunto, nell'esercizio del potere di deliberare in materia che gli compete (art. 11).

Il Regolamento quindi costituisce e rappresenta la normativa speciale e specifica per le elezioni del Comitato dei Delegati alla Cassa ed è unicamente sulla base del medesimo che vanno valutate e decise le questioni sollevate nel reclamo.

L'art. 9, per le liste dei candidati, dispone, per il caso in esame, che debbano essere "sottoscritte da almeno ... 200 elettori" (comma 4) e che "le sottoscrizioni sono autenticate dal Presidente o dal Consigliere Segretario dell'Ordine di appartenenza o da uno o più consiglieri dell'Ordine delegati dal Presidente o da un delegato della Cassa Forense ove si tiene il Collegio. Le autenticazioni delle sottoscrizioni possono essere sostituite dall'allegazione di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445".



Viene quindi data la parola, per la discussione, a tutti i componenti presenti e, all'esito, la Commissione decide, all'unanimità, di accogliere il reclamo.

Seguendo l'ordine espositivo del reclamo si esamina il primo motivo attinente alle 18 sottoscrizioni indicate come prive di valida autenticazione.

A tal proposito la Commissione osserva che dopo ogni foglio riportante le firme in esame segue un separato foglio con la dichiarazione dell'avv. Clelia Santoro che <<le sottoscrizioni, di cui al foglio allegato, raccolte alla presenza della sottoscritta, in data 18/04/2018, sono autentiche>>.

Si precisa che la data indicata <<18/04/2018>> si riferisce al primo foglio di nove firme raccolte; le successive dichiarazioni sono identiche nel contenuto differenziandosi, ovviamente, solo nella data di sottoscrizione.

La separazione del foglio di autenticazione rispetto al precedente foglio ove sono state apposte le firme non è idonea ad attestare la continuità delle due distinte attività e, di conseguenza, la genuinità di quanto ivi affermato.



L'autentica, infatti, segue – genericamente, senza congiunzione e con discontinuità spaziale – il foglio successivo per gruppi di firme mediamente (ancorché non in ogni affolliazione) di nove sottoscrittori.

Tale *modus operandi* non permette di ritenere la regolarità dell'attestazione e quindi la certa attribuibilità di ogni firma in capo ai singoli colleghi indicati.

Sul punto soccorre la decisione della Commissione Elettorale Centrale n. 7/2009 che incidentalmente evidenzia la necessità che tutte le sottoscrizioni siano autentiche a garanzia della regolarità e della serietà delle operazioni elettorali.

Regolarità e serietà che non si possono assumere con certezza rispettate laddove, ad esempio, la paternità venga attestata a giorni di distanza, come nel caso delle firme da 164) a 170) raccolte il 03/05/2018 e attestate il 07/05/2018.

Non colgono inoltre nel segno le controdeduzioni di parte resistente laddove evidenziano la collazione di tutte le firme e la possibilità di rilascio di separata procura alle liti nel processo penale e in quello civile.

Non rileva, infatti, a parere di questa Commissione, la raccolta onnicomprensiva di tutte le firme quanto, piuttosto e per quanto detto, la mancata contestuale e singola autentica di ogni sottoscrizione.

Fuorviante, infine, appare il richiamo alle norme di rito penale e civile del tutto estranee alla fattispecie elettorale in esame.

Quanto sopra dimostra la fondatezza del primo motivo di reclamo, ne determina il suo accoglimento con assorbimento degli ulteriori motivi sottoposti al vaglio della Commissione.

Ne consegue l'esclusione dei diciotto soggetti firmatari, per i quali non sono presenti i relativi documenti di identità.

Il mancato raggiungimento del numero previsto dall'articolo 9 comma IV del Regolamento comporta l'inammissibilità della lista n. 3 oggetto di gravame.

L'inammissibilità della lista n. 3 comporta la sua esclusione dalla competizione elettorale.

Il presente verbale, che viene sottoscritto da tutti i componenti presenti, viene immediatamente comunicato via pec, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Regolamento, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, ai reclamanti (Avv. Cecilia Barilli, Avv. Paolo Zucchi, Avv. Ivan Bagli, Avv. Andrea De Rienzo), alla Commissione elettorale Distrettuale, che ha emesso il provvedimento impugnato e per essa al suo Presidente, Avv. Claudio Moscati e alla intervenuta Avv. Santoro Clelia.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21,00 mandando alla segreteria del Consiglio dell'Ordine per l'invio del manifesto contenente tutte le liste ammesse (**allegato**

S. Barilli


Barilli

Barilli

al presente verbale) agli Ordini Forensi dell'Emilia – Romagna con invito alla relativa comunicazione alle Commissioni Elettorali Circondariali, per le incombenze previste dall'art. 5, comma 2, del Regolamento elettorale.

La Commissione elettorale:

(Avv. Anna Maria Domanico)



(Avv. Tiziana Zambelli)



(Avv. Simona Brianti)



(Avv. Giovanni Giuffrida)

